

La nuova Ocm unica

Gabriele Canali

Università Cattolica del S. Cuore

Workshop su

La nuova Pac - Un'analisi dell'accordo del 26 giugno 2013

Roma, Palazzo Rospigliosi. 22 luglio 2013

La nuova Ocm unica: gli obiettivi generali

- Gli obiettivi generali della nuova Ocm sono:
 - favorire un maggiore *orientamento al mercato* delle agricolture e degli agricoltori, in un contesto di crescente competizione internazionale,
 - fornendo, tuttavia, una *rete di sicurezza* agli stessi agricoltori europei, che devono operare in presenza di crescenti incertezze di mercato.
- Rispetto all'ultimo punto, gli strumenti della nuova Ocm unica opereranno insieme ai pagamenti diretti (primo pilastro) e agli strumenti per la gestione del rischio previsti dal nuovo sviluppo rurale.
- Con la «nuova» OCM unica *si consolida la revisione della politica di mercato* già avviata con la riforma Fischler (e con l'Health check).

La nuova Ocm unica: i punti centrali

1. Per favorire una presenza più efficiente sui mercati e una posizione negoziale migliore agli agricoltori nell'ambito delle filiere agroalimentari, un ruolo centrale è riconosciuto alle ***Organizzazioni di Produttori (OP)*** e alle ***Organizzazioni Interprofessionali (OI)*** che ora interesseranno ***tutti i settori***.
2. Sono modificati, razionalizzati ed estesi gli ***strumenti di intervento*** pubblico sui mercati e gli ***aiuti allo stoccaggio privato***.
3. Viene creata un ***fondo di riserva per far fronte alle crisi*** di mercato.
4. Sono definite le modalità per il ***superamento dei vincoli quantitativi*** (quote) per latte, vino e zucchero.
5. Nell'ambito dell'OCM unica vengono confermati i due programmi specifici ***frutta nelle scuole e latte nelle scuole***.
6. Viene creato uno ***strumento per la distribuzione di alimenti agli indigenti***.
7. Vengono eliminati alcuni aiuti speciali accoppiati per alcuni comparti particolari (latte scremato in polvere, luppolo, bachi da seta)

La centralità di OP e OI

- L'approccio al mercato degli agricoltori mediante *Organizzazioni di Produttori* e delle loro associazioni, come pure alle *Organizzazioni Interprofessionali*, viene **esteso a tutti i prodotti** e diviene centrale.
- Il *sostegno alle OP*, quando presente, viene collocato nell'ambito dello *sviluppo rurale*.
- Il sostegno al *settore ortofrutticolo*, invece, resta sostanzialmente immutato rispetto all'attuale Ocm (ortofrutta), e consiste in un contributo alle OP.
- I programmi operativi dovranno essere approvati dallo Stato Membro.
- Invariato l'aiuto finanziario: 50% delle spese effettivamente sostenute (60% in casi particolari) fino al 4,1% del valore della produzione commercializzata (+0,5%, quindi fino al 4,6% se parte eccedente è utilizzata per misure di prevenzione e gestione delle crisi).
- Il limite del 50% viene portato al 100% nel caso di ritiri dal mercato (fino ad un massimo del 5% del volume di produzione commercializzata) se prodotti ritirati vengono smaltiti per opere di beneficenza, caritatevoli ecc.

Ancora sulle OP

- Le **OP**, riconosciute dagli SM:
 - perseguono le finalità specifiche definite dal regolamento,
 - non detengono una posizione dominante su un dato mercato, tranne quando necessario per conseguire gli obiettivi del trattato.
- Le **Associazioni di OP**, riconosciute dagli SM, possono svolgere *le stesse funzioni delle OP*.
- Gli Stati membri riconoscono le **Organizzazioni Interprofessionali** (con alcuni obiettivi specifici in più per settore olio d'oliva, olive e tabacco).
- **Organizzazioni di Operatori** del settore olio di oliva e olive da tavola, comprendono le OP, le OI o le organizzazioni riconosciute di altri operatori o le loro associazioni.
- Possibilità dell'*estensione delle regole*:
 - se i richiedenti (OP, AOP o OI) rappresentano, per una circoscrizione,
 - almeno il 60% della produzione/commercio/trasformazione per ortofrutta,
 - almeno i due terzi negli altri casi;
 - esempio di regole applicabili: contratti tipo, regole di commercializzazione, qualità minime, regole di produzione più restrittive, ...

OP ortofrutta e gestione delle crisi

- Per la gestione delle crisi, i programmi operativi possono prevedere l'attivazione delle seguenti **misure**:
 - ritiri dal mercato
 - raccolta prima della maturazione o mancata raccolta
 - promozione e comunicazione
 - iniziative di formazione
 - assicurazione del raccolto
 - sostegno per le spese amministrative di costituzione fondi di mutualizzazione.
- Le OP possono contrarre **mutui** a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. Il rimborso del capitale e degli interessi può far parte del programma operativo.

Gli (altri) strumenti per la gestione delle crisi

- Viene creata una *riserva per far fronte alle crisi* di mercato, che sarà finanziata annualmente mediante una riduzione delle risorse destinate ai pagamenti diretti; in caso di inutilizzo le risorse torneranno ai pagamenti diretti nel corso dell'anno successivo.
- In sostanza si è reso più agevole l'uso di risorse per **l'adozione dei “soliti strumenti”** di mercato (stoccaggio pubblico o privato, dazi o sussidi all'esportazione, ecc.), con un maggiore grado di discrezionalità consentito per Commissione.
- Come detto, allo stesso fine la Commissione potrà autorizzare le Organizzazioni di Produttori (OP) o le Organizzazioni interprofessionali (OI), nel rispetto di particolari misure di salvaguardia, a prendere talune misure collettive, in modo collettivo, come ad esempio ritiri dal mercato o stoccaggio da parte di operatori privati, per stabilizzare il mercato interessato.

Misure nel caso di altre turbative di mercato

- Misure relative a **turbative di mercato**:
 - la Commissione PUO' adottare misure necessarie per far fronte alla crisi;
 - le misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti delle misure previste dal regolamento sull'OCM unica.
- Misure di sostegno del mercato connesse a **malattie di animali (a) o perdita di fiducia dei consumatori per rischi per la salute pubblica (b)**
 - Nel caso di malattie di animali (a), le misure si applicano ai seguenti settori: carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovicaprine, uova, carni di pollame
 - Nel caso di turbative a seguito di rischi per la salute (b), le misure si applicano a tutti i prodotti
 - L'Unione partecipa al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui sopra (60% nel caso di afta epizootica)
- **I fondi vengono trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo per le misure contemplate**:
 - intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato;
 - restituzioni all'export
 - misure eccezionali.

L'intervento pubblico

	Periodo di intervento	Apertura intervento	Limiti e modalità di acquisto	Prezzo
Grano tenero	1/11 - 1/05	Aperto nel periodo di inter.	3 mio t. a prezzo fisso, poi gara	101,31 €/t (p. rif.)
Grano duro	(come sopra)	(come sopra)		
Orzo	1/11 - 1/05	<i>Può</i> essere aperto da C.	Gara	101,31 €/t (p. rif.)
Mais	1/11 - 1/05	<i>Può</i> essere aperto da C.	Gara	101,31 €/t (p. rif.)
Risone	1/04 – 31/7	<i>Può</i> essere aperto da C.	Gara	150 €/t (p. rif.)
Carni bovine fresche o refrigerate	Sempre	<i>Può</i> essere aperto se prezzo di mercato < 1560 €/t	Gara	Al massimo 1560 €/t
Burro	1/03 – 31/8	Aperto nel periodo di inter.	30.000 t. a prezzo fisso, poi gara	221,75 €/100 kg (90% p. rif.)
Latte scremato in polvere	1/03 – 31/8	Aperto nel periodo di inter.	109.000 t. a prezzo fisso, poi gara	169.80 €/100 kg (p. rif.)

Aiuti all'ammasso privato

- Restano possibili, **alle condizioni stabilite dalla Commissione.**
- Prodotti interessati:
 - Zucchero bianco
 - Olio d'oliva
 - Fibre di lino
 - Carni bovine (di animali con età > 8mesi) fresche o refrigerate
 - Burro (direttamente ed esclusivamente da latte vaccino)
 - Latte scremato in polvere (da latte vaccino)
 - Carni suine
 - Carni ovi-caprine
 - **Formaggi a pasta dura DOP e IGP**

La programmazione dell'offerta nel settore dei prosciutti

- La possibilità di adottare strumenti di programmazione dell'offerta è stata introdotta nel Pacchetto latte per i formaggi DOP a lunga stagionatura (Parmigiano-Reggiano e Grana Padano).
- Nel corso della trattativa, si sarebbe anche raggiunto l'accordo sull'estensione di questo strumento al caso dei prosciutti DOP, anch'essi a lunga stagionatura.
- Sarà necessario attendere i dettagli del testo definitivo per verificare la portata di questo punto dell'accordo per il sistema produttivo nazionale.

Zucchero: nel 2017 la fine delle quote

- Già nella riforma del 2005 dell'Ocm zucchero si era ipotizzato un superamento del regime delle quote per lo zucchero.
- E' utile ricordare che queste quote non sono attribuite ai singoli produttori di barbabietole, ma ai singoli trasformatori dei Paesi membri.
- Nonostante pressioni anche di segno opposto, si è deciso di ***eliminare l'attuale sistema di quote il 30 settembre 2017*** (con quest'anno, restano ancora 4 annate produttive).
- Gli obiettivi perseguiti sono:
 - migliorare la competitività della filiera sia a livello interno che internazionale (con le quote, le regole WTO limitano le esportazioni)
 - assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori, grazie ad una offerta ampia.
- Saranno comunque necessari ***accordi contrattuali interprofessionali scritti*** tra produttori di barbabietole e trasformatori, relativi alle condizioni di acquisto, inclusi i contratti di fornitura prima della semina.
- Anche dopo l'eliminazione delle quote, saranno mantenuti gli aiuti allo stoccaggio privato.
- Resta ammessa, inoltre, l'importazione con tariffe nulle per lo zucchero proveniente dalla maggior parte di paesi in via di sviluppo.

Vino: fine delle quote nel 2015 e le regole post-diritti di impianto

- Nella riforma del 2006 dell'Ocm vino si era ipotizzato un superamento del regime dei diritti di impianto nel 2015 (gli SM potevano posticipare, nel proprio territorio, fino al 2018).
- Nonostante importanti pressioni di segno opposto soprattutto da parte dei Paesi tradizionali produttori, si è deciso di **eliminare l'attuale sistema di diritti alla fine del 2015**.
- Tuttavia dal 2016 si è deciso di introdurre un **sistema di autorizzazione** amministrativa per i nuovi impianti con la possibilità di incrementare le superfici solo **entro la misura massima dell'1% all'anno**, fino al 2030.
- La durata dei diritti di impianto non utilizzati è stata estesa a 5 anni (nelle misure di transizione). Entro tale periodo, chi ha estirpato il vigneto può decidere di procedere ad un reimpianto.
- Lo scopo di questo aumento controllato delle superfici è di garantire il superamento del sistema dei diritti di impianto, ma con un meccanismo che consenta agli operatori di **adeguarsi al mercato senza generare**, però i **gravi sconvolgimenti** che si sarebbero potuti avere a seguito di una liberalizzazione repentina e non regolata (aumento dell'offerta ritardato dopo alcuni anni dall'impianto => crollo dei prezzi).

Altre misure per il settore vino (1)

- L'Unione Europea concede risorse agli Stati membri in base a *programmi nazionali quinquennali di sostegno*.
- I programmi possono contenere solo una o più delle seguenti misure:
 - sostegno nell'ambito del pagamento unico (diritti all'aiuto come deciso dagli SM entro il 1/12/2012),
 - promozione,
 - ristrutturazione e riconversione dei vigneti (contributo fino al 50%),
 - vendemmia verde,
 - fondi per la mutualizzazione,
 - assicurazione del raccolto,
 - investimenti,
 - distillazione dei sottoprodotti.

Misure per il settore del vino (2)

- NON sono confermate le distillazioni per usi commestibili, la distillazione di crisi e il sostegno al mosto concentrato.
- Tuttavia, *in casi giustificati di crisi*, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la *distillazione* volontaria o obbligatoria ma:
 - l'importo disponibile in uno SM in un dato anno NON SUPERA il 15% del totale delle risorse disponibili (circa 50 mio €)
 - l'alcol è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici.
- Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo ma la Commissione PUO' decidere la loro soppressione dopo il 1 gennaio 2016 (dopo il superamento dei diritti di impianto).
- Sono *semplificate le dichiarazioni obbligatorie* nel settore vitivinicolo
- Sono inserite nell'OCM unica le norme relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali per il vino (dall'Ocm vino).

Programmi per frutta e latte nelle scuole

- **Programma “frutta nella scuola”:**
 - Ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane;
 - Costi ammessi: quelli per i prodotti e taluni costi connessi (logistica, distribuzione, attrezzatura, pubblicità, monitoraggio, valutazione, ...)
 - Copertura dei costi: max 75% dei costi di cui sopra, (90% nelle regioni meno sviluppate ed ultraperiferiche)
 - Risorse disponibili: 150 milioni di €/anno scolastico
 - Gli Stati Membri che intendono partecipare
 - elaborano in via preliminare una strategia nazionale o regionale
 - Prevedono le misure di accompagnamento necessarie
 - Gli SM possono concedere aiuti nazionali ad integrazione
- **Programma “latte nelle scuole”:**
 - Latte e “determinati prodotti” del settore lattiero caseario, determinati dalla C., anche tenendo conto delle innovazioni ...
 - Aiuto può essere concesso per un massimo di 0,25 litri di equivalente latte/allievo-giorno
 - Nessun esplicito tetto di spesa.

Aiuti nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola

- Aiuti sono assegnati alle OP per cofinanziare programmi triennali di attività nei seguenti campi (e finanziamento massimo):
 - Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - Miglioramento della qualità della produzione;
 - Sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità, controllo della qualità degli oli venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali (75% per programmi in almeno 3 Paesi terzi o PM non produttori, e 50% per altre attività).
- Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare NON superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento dell'Unione.
- Anche per questo settore è stato introdotto un sistema di **relazioni contrattuali tramite le OP**, che però non può superare il 15% del valore di mercato dello Stato membro.

Norme sulla commercializzazione

- **“E’ conferito alla Commissione di potere di adottare atti delegati ... sulle norme di commercializzazione ... in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l’innovazione nella produzione” (art. 59, comma 1).**
- **Tra le norme** di cui sopra si trovano anche:
 - **il luogo di produzione e/o di origine;**
 - **l’identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;**
 - **Le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l’identificazione;**
 - **la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche ...**

Alcune implicazioni per l'Italia e per la nostra agricoltura (1/2)

- *Dopo questa riforma e dopo la regionalizzazione*, sia pure parziale, più che alle politiche di sostegno (I pilastro), **una strategia per il futuro dell'agricoltura italiana richiede di guardare ai mercati più che agli aiuti**, in una dimensione sempre più internazionale, pronti a cogliere le opportunità e non solo a vedere le minacce, identificando attentamente il vantaggio comparato di Paese e di territori, perseguendo una strategia idonea non solo a livello di impresa, ma anche a livello di filiera.
- In questo senso *l'OCM unica può fornire alcuni strumenti utili*, anche se probabilmente incompleti, per favorire una presenza più efficace e più equilibrata degli agricoltori sui mercati:
 - le norme su OP-AOP-OI, anche se piuttosto timide nei casi diversi dall'ortofrutta;
 - norme sulle relazioni contrattuali nelle filiere;
 - strumenti specifici in alcuni comparti (ortofrutta, vino, olio d'oliva, zucchero, latte).

Alcune implicazioni per l'Italia e per la nostra agricoltura (2/2)

- Restano ancora *diverse difformità di trattamento per i diversi comparti produttivi* che di fatto possono avere effetti distorsivi importanti:
 - diverse forme di intervento, diverse opportunità di aiuto accoppiato per settori simili e concorrenziali (ad esempio: carni bovine, latte, carni suine, avicole e ovi-caprine);
 - esistono ancora importanti aspetti NON integrati nell'OCM unica o solo parzialmente integrati e ciò continua a creare ulteriori difformità: ad esempio pacchetto latte, pacchetto qualità
- La centralità di OP e OI richiede necessariamente una *profonda rivisitazione*:
 - delle *norme nazionali (d.lgs. 102/2005)* e regionali sul tema,
 - ma soprattutto dell'approccio con il quale gli agricoltori si avvicinano a questi strumenti.
- Tra i tanti temi aperti per OP e OI vi sono, ad esempio:
 - le dimensioni minime
 - la specializzazione funzionale (OP e AOP) o di prodotto
 - le dimensioni geografiche (OI regionali, interregionali o altro)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE